



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Avv. Anna Maria Aventaggiato ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E

nella **causa civile** iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e decisa all'udienza del 12.12.2013, **promossa da :**

Pisano Alessandro, rappresentato e difeso dall'avv.to Alfredo Matranga, come da mandato in atti,

RICORRENTE

CONTRO

Prefetto di Lecce,

RESISTENTE

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 11.10.2013 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 33219/13, emessa dal Prefetto di Lecce il 21.06.2013, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso il verbale di accertamento n. SE 725/2012, elevato dalla Polizia Municipale di Lizzanello per violazione dell'art. 41, comma 11, in relazione all'art. 146 comma 3 del C.d.S., non immediatamente contestato, chiedendone l'annullamento sia per vizi propri dell'ordinanza opposta che del verbale da questa presupposto, per carenza di motivazione, per violazione dell'art. 18 della legge n. 689/81, per errata applicazione di legge sull'utilizzo della strumentazione elettronica e la irregolarità delle

REGIME FISCALE PROC.

- Non esente
 Esente ex art. 46 L. 374/91
 Esente ex art. 23 L. 689/81

REGIME FISCALE SENT.

- Non esente
 Esente ex art. 46 L. 374/91
 Esente ex art. 23 L. 689/81

N. 4862/13 Sent.

N. 6379/13 R. Gen.

N. 20913 R. Cron.

N. _____ R. Rep.

OGGETTO

Opposizione a sanzione amministrativa

operazioni connesse alla elevazione e formazione del verbale, con conseguente violazione delle norme che garantiscono e tutelano il cittadino sulla corretta applicazione di tale strumentazione.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento dell'atto opposto.

Il Prefetto di Lecce si costituiva in giudizio tardivamente depositando comparsa e copia dell'ordinanza opposta.

Disposta l'udienza del 12.12.2013 per la comparizione parti e la discussione, il Giudicante decideva il ricorso, allo stato degli atti, dando lettura in udienza del dispositivo. *ragioni delle decisioni.*

Ora, venendo al merito del ricorso proposto dal ricorrente, questo è fondato e va, pertanto, accolto.

Risulta, infatti, fondato quanto eccepito in merito alla errata applicazione della strumentazione elettronica utilizzata per il rilevamento della contestata violazione, considerato che la stessa non è stata immediatamente contestata, che il vigile non era presente a rilevare l'infrazione, accertata solo sulla base della documentazione fotografica, nel caso di specie in ufficio, a distanza di mesi e sulla scorta di documentazione fotografica neppure depositata, con conseguente applicazione dell'art. 6, comma 11 del D lgs. N. 150/11 che impone al Giudice di accogliere il ricorso quando non vi sono sufficienti elementi di responsabilità.

L'ordinanza ingiunzione opposta ed il verbale da questa presupposto sono, pertanto, nulli e, conseguentemente, il ricorso è fondato e deve essere accolto, senza che si renda necessario esaminare gli altri motivi di ricorso.

In ordine alle spese di lite, in ragione della natura della materia trattata e del suo esiguo valore economico ed in considerazione che il fatto che ha dato luogo alla contestazione annullata, per motivi formali e/o di merito enunciati in motivazione, è in ogni caso da ritenersi virtualmente posto in essere dalla parte, si ravvisano ragionevoli motivi per la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 33219/13 emessa dal Prefetto di Lecce il 21.06.2013, con ogni conseguenza di legge.

Spese compensate.

Così deciso in Lecce il 12.12.2013

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Anna Maria Aventaggiato



Depositato in Udienza
Lecce **12 DIC 2013**
L'Assistente Giudiziario
Dr. Luigi Creagni

